



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 639/c

adottata dal Direttore Generale in data - 4 MAG. 2010

Oggetto: Servizio Emergenza Territoriale 118: rinnovo convenzione con associazioni di volontariato/cooperative sociali operanti nel S.E.T.118 dell'Azienda.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

PREMESSO che con atto deliberativo n° 775 del 30 giugno 2008, è stato approvato lo schema di convenzione anno 2008/2009, per il Servizio di Emergenza Territoriale 118 dell'Azienda;

RICHIAMATI l'atto deliberativo n.1609 del 15 dicembre 2008, l'atto deliberativo n.1610 del 15 dicembre 2009, con i quali vengono approvati lo schema di convenzione per le Coop. Sociali: Sulcis Emergenze di Iglesias, Sulcis Soccorso di Carbonia e, l'atto deliberativo n.138/C del 13 novembre 2009 di presa d'atto, della cessione di contratto tra l'associazione "Croce Verde" e la Società Cooperativa Sociale" Prospettiva Solidale"di Fluminimaggiore;

ATTESO che il Comitato di Gestione - Centrale Operativa 118 di Cagliari con nota prot.n.18315 del 03 marzo 2010 di cui si allega copia, propone il rinnovo delle convenzioni con le associazioni di volontariato/cooperative sociali;

l'art.19 della Convenzione Regionale per le attività di soccorso disciplina i rapporti tra le AA.SS.LL e le associazioni di volontariato/cooperative sociali e prevede espressamente al comma 1 che il rinnovo della suddetta convenzione, che ha durata annuale, è subordinata all'adozione di un apposito atto deliberativo da parte della ASL competente su mandato del Comitato di Gestione della Centrale Operativa;

RITENUTO di disporre l'immediato rinnovo delle convenzioni con le associazioni/cooperative sociali aderenti al servizio di emergenza territoriale 118, a suo tempo stipulate con le Associazioni di volontariato/cooperative sottoelencate:

Associazione "VOLONTARI DEL SOCCORSO "di Giba, Associazione "VOLONTARI SOCCORSO" di Santa'Anna Arresi, "A.S.V.O.C" di Carbonia,"AUSER" di Carbonia, "A.V.A.D." di Domusnovas," A.V.A.S." di Sant'Antioco, "AVIS" di Calasetta, Associazione "VOLONTARI SOCCORSO" di Narcao,"AVIS Comunale" di Narcao, "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA" di San Giovanni Suergiu, "CROCE AZZURRA" di Buggerru, "CROCE AZZURRA" di Portoscuso,"SO.SA.GO."di Gonnese "SODALITAS" di Iglesias,"SOCCORSO IGLESIAS"di Iglesias, "Cooperativa Sociale "PROSPETTIVA SOLIDALE"di Fluminimaggiore," CROCE AZZURRA" di Carloforte, cooperativa sociale "SULCIS EMERGENZE" di Iglesias, cooperativa sociale "SULCIS SOCCORSO" di Carbonia, per effetto del su richiamato documento che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

IL COMMISSARIO

SENTITI in merito il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA


per i motivi esposti in premessa:

- o di rinnovare le convenzioni stipulate tra questa Azienda e le Associazioni/Cooperative Sociali succitate per il Servizio Emergenza Territoriale 118;
- o di integrare le stesse nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa del 16/01/2001 tra l'Assessorato dell'Igiene e Sanità, i Comitati di Gestione delle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari ed i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato/Cooperative Sociali operanti nel Servizio Emergenza Territoriale 118;
- o di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Comitato di Gestione della Centrale Operativa 118 di Cagliari.


Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida




Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Macciò



Resp. Serv. AAGG
(Dr. Carlo Contini)



add

Il responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione

n° 639/C del 4 MAG. 2010

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7 – Carbonia

a partire dal 5 MAG. 2010 al 19 MAG. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Giunta

Destinatari:

SERVIZIO AFFARI GENERALI

COLLEGIO DEI SINDACI

COMITATO DI GESTIONE 118

CENTRALE OPERATIVA 118


DR.SSA GIULIANA RIOLA



Comitato di Gestione Centrale Operativa 118 - Cagliari

Ricevuto il 19/04/2010

n° prot. PG/18315



*Commissari
Dr. Carboni
Karlouere*

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Al senel dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991

Ai Commissari Straordinari:

ASL Oristano
ASL Carbonia
A.O.B. Cagliari
A.O.U. Cagliari
ASL Sanluri

Oggetto: proposta di rinnovo convenzioni con associazioni di volontariato/cooperative sociali.

Sefargius, - 3 MAR. 2010

L'art. 19 della Convenzione Regionale per le attività di soccorso disciplina i rapporti tra le AA.SS.LL. e le associazioni di volontariato/cooperative sociali e prevede espressamente al comma 1 che il rinnovo della suddetta convenzione, che ha durata annuale, è subordinato all'adozione di un apposito atto deliberativo da parte dell'ASL competente su mandato del Comitato di Gestione della Centrale Operativa.

Pertanto, poiché la stragrande maggioranza delle convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato/cooperative sociali sono formalmente scadute, si propone di dare mandato alle singole AA.SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, come prevede l'articolo della convenzione sopra citato, di rinnovare formalmente le convenzioni stipulate con le associazioni/cooperative sociali.

In attesa di un Vostro cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore
Dott. Emilio Simeone



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOCCORSO PER CONTO DELL'AZIENDA

SANITARIA LOCALE N° 7 DI CARBONIA

E

L'Associazione di Volontariato" " di con sede legale a

, Via

L'anno duemiladieci il giorno del mese di in Carbonia, in Via

Dalmazia 83 presso la sede legale dell'ASL n° 7 di Carbonia tra le

parti:=====

1)L'ASL n° 7 di Carbonia con sede legale a Carbonia in Via Dalmazia n.83, Cod.Fisc

012261310920, rappresentata dal Commissario Dott. Maurizio Calamida, appresso

indicata come ASL;

e

L'Associazione di Volontariato" " rappresentata dal

Sig. , in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- nel territorio di competenza della ASL n° 7 di Carbonia sono presenti alcune

associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro;

- le associazioni di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato ai sensi della L. 266/91 e L.R. 39/98;

- le associazioni di volontariato rivestono un ruolo determinante per la copertura della

emergenza assicurando il primo livello di soccorso su tutto il territorio di competenza

della centrale operativa di Cagliari;

- con deliberazione n° 19/11 del 28.04.1998 e successive integrazioni la Giunta

Regionale ha dato indicazioni relativamente all'avvio del Sistema Emergenza 118 in applicazione del D.P.R. 27.03.1992.

- con deliberazione n.41/18 del 17.10.2007 e successiva nota n.11224 del 16.05.2008, rispettivamente della giunta Regionale e dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, sono stati definiti i contenuti delle convenzioni da stipulare con le Associazioni di Volontariato per la copertura del sistema di emergenza urgenza 118.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1 Oggetto

1. Ai sensi della Legge n. 266/1991 e dell'art. 13 della L.R. 13 settembre 1993 n°39, e della delibera della Giunta regionale n°19/11 del 28.04.1998 e n. 33/21 del 14.07.1998, con le quali la Regione Sardegna definisce le linee di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra il Comitato di Gestione 118 e le Associazioni di Volontariato o le Cooperative Sociali, elaborate in coerenza con il Documento della Conferenza Stato-Regioni del 27 marzo 1993, la presente convenzione disciplina i rapporti per l'attività di soccorso sanitario tra l'ASL e l' Associazione di volontariato firmataria operante nel territorio di competenza della Centrale Operativa 118. In particolare, l'oggetto della convenzione è costituito dalle attività prestate a mezzo ambulanza e disposte dalla Centrale Operativa 118 di Cagliari.

art. 2 Requisiti e adempimenti per la conclusione della convenzione.

1. La Associazione di Volontariato, che opera per conto del servizio territoriale di soccorso 118, è in possesso dell' Iscrizione n° _____ del _____ al Registro Regionale del Volontariato previsto dall'art. 5 della L.R. n 39/1993 ai sensi dell'art. 13 della medesima.

2. L'Associazione di volontariato è in possesso degli standard funzionali, strutturali e

di personale previsti secondo quanto indicato dalle delibere della Giunta regionale n°

19/11 del 28.04.1998 e 33/21 del 14.07.1998, e garantisce che gli operatori inseriti

nelle attività di trasporto sanitario sono in possesso delle necessarie cognizioni

tecnico-pratiche necessarie per lo svolgimento del servizio e delle prestazioni come

indicato al successivo art. 5. Qualora l'Associazione non disponga di un numero

sufficiente di operatori in possesso dei requisiti di formazione necessaria per la

corretta composizione delle equipe di soccorso, la ASL si impegna a garantire i

necessari percorsi formativi previsti dalle normative regionali entro 60 giorni dalla

sottoscrizione della presente convenzione.

4. Il Comitato di Gestione della Centrale Operativa, si impegna a garantire la

formazione progressiva degli operatori, secondo gli standard formativi delle linee

guida nazionali e degli atti di programmazione regionale (così come definito nel

successivo art. 5 comma 4).

5. L'Associazione di Volontariato deve essere dotata di un direttore sanitario. Sono

ammessi accordi tra le diverse organizzazioni di volontariato (massimo 5) per avere

un unico Direttore Sanitario.

6. La sussistenza dei requisiti è accertata dalla ASL competente.

art. 3 Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione sono le attività di soccorso territoriale di base

da parte dell'Associazione, nell'ambito del territorio di competenza.

2. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, sulla base delle disposizioni delle linee

guida, la presente convenzione disciplina quanto segue:

a. tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

b. copertura del servizio attivo: (di almeno 24 ore settimanali)

c. forme associative che perseguano la copertura delle 24 ore giornaliere, nello

stesso ambito territoriale;

d. numero degli operatori dell'associazione :sei

- le rispettive qualifiche professionali

- gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento;

e. numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti in convenzione: due mezzi

f. attrezzature sanitarie:

g. ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di erogazione del rimborso stesso:

h. la presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla stipula, il rinnovo verrà disposto con le modalità di cui al successivo articolo 19.

3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano Regionale per l'emergenza extra-ospedaliera.

4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, potrà essere firmata apposita convenzione.

5. Tutti gli operatori della Associazione sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'art. 14 della L.R. 39/1993.

art. 4 Tipologia del trasporto oggetto di convenzione

1. Le parti concordano che con il termine trasporto urgente si individuano i soccorsi e i trasporti primari di emergenza-urgenza, singoli e multipli, a condizione che vengano disposti dalla Centrale Operativa 118.

art. 5 Requisiti del personale volontario

1. Per ciascuna postazione è prevista una equipe composta da un autista soccorritore e da almeno due soccorritori, autorizzati a svolgere l'attività dal direttore sanitario dell' Associazione.

2. L'autista soccorritore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. abilitazione alla guida secondo normativa di legge, conseguita da almeno due anni;

b. conoscenza della zona abituale di operatività;

c. formazione prevista per l'Operatore come indicato al comma 3 del presente articolo;

d. età minima 21 anni, età massima 65 anni, deroghe al limite massimo di età sono ammesse su specifica certificazione redatta dal Direttore Sanitario dell'Associazione che comprovi l'idoneità psicofisica alla guida dei mezzi di soccorso, da notificare alla Centrale Operativa competente e rinnovare annualmente;

e. attività prestata nell'ambito dell'associazione o Cooperativa da almeno sei mesi.

3. Il soccorritore dovrà possedere i seguenti requisiti:

a. conoscenza delle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare (BLSD) e soccorso del paziente traumatizzato (BTLS) attestate dalla Centrale Operativa. In fase transitoria, fino al completamento del programma formativo organizzato dai Comitati di Gestione delle C.O. o dalle ASL, l'Associazione può avvalersi di soccorritori in possesso di attestazione di frequenza e superamento di corsi BLSD e BTLS effettuati nel rispetto di standard certificati IRC. Sempre in fase transitoria, fino al completamento del programma formativo organizzativo, organizzato dalla Centrale Operativa 118e/o dalla ASL7, è consentito il convenzionamento delle associazioni che assicurano almeno 1 operatore in possesso di BLSD per equipe;

L'Associazione è altresì ammessa alla stipula della convenzione a condizione che i volontari o soci operanti nell'Associazione siano inseriti nei programmi di formazione, sentite le esigenze delle stesse Associazioni. Qualora entro 60 giorni dall'inserimento, i corsi non siano portati a conclusione, è riconosciuto l'incremento tariffario, fatto salvo il possesso dei restanti requisiti.

b. età minima 19 anni. (con almeno un anno pregresso in affiancamento), età massima 75 anni;

c. attività di soccorso prestata nelle organizzazioni di volontariato da almeno sei mesi.

4. I corsi di formazione organizzati dai comitati di gestione della C.O. 118 e/o dalla ASL sono tenuti nel rispetto degli standard previsti dalle Linee Guida nazionali e dagli atti di programmazione regionale in materia, finalizzati a rendere omogenei gli standard operativi del sistema territoriale di soccorso.

Entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della presente convenzione, ossia dal 17.10.2007 i Comitati di Gestione delle Centrali Operative devono assicurare la formazione di un numero sufficiente di volontari in modo da permettere la presenza di 1 operatore BLS/D per equipe.

5. Ogni anno l'Associazione, dovrà far partecipare i volontari ad apposito corso di aggiornamento (retraining) sul BLS/D e BLS organizzato dal Comitato di Gestione della Centrale Operativa e/o dalla ASL. La mancata frequenza dei corsi determina per il soccorritore la perdita dell'abilitazione al servizio per conto del 118.

6. Ciascun soccorritore durante il servizio in convenzione per il sistema territoriale di soccorso deve necessariamente indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:

a. divisa rispondente alla normativa EN 471 classe 2 o 3, con loghi 118, identificativi dell'organizzazione convenzionata;

b. scarpe antinfortunistiche, antistatiche, anticorrosione;

c. tessera di riconoscimento con numero di matricola.

art. 6 Modalità del servizio

1. Alla presente convenzione è allegata la tabella (allegato 1 piano operativo) indicante per ciascun ambito territoriale, le modalità di servizio, la tipologia (servizio

attivo o reperibilità con relativi tempi di attivazione) del servizio stesso, i punti di partenza o basi operative presso cui sosterranno i mezzi convenzionati, il territorio di competenza.

2. Nel caso di convenzione cosiddetta "attiva", è previsto l'obbligo della presenza in postazione dell'equipe di soccorso, nonché di comunicare la composizione dell'equipe al momento di trasmissione dei dati del paziente trasportato; nel caso di convenzione cosiddetta "in reperibilità", la presenza deve essere garantita entro il termine di 10 minuti. E' fatto obbligo all'associazione di comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni eventuali variazioni ai programmi in convenzione.

3. Sulla base di studi di settore della Centrale Operativa nel rispetto dei criteri geografici, demografici e di viabilità, ciascuna associazione opera in uno specifico settore di operatività.

4. L'Associazione è tenuta a garantire gli standard organizzativi in termini di copertura del servizio per almeno 24 h. settimanali. Sono possibili deroghe a tale vincolo nei casi in cui, all'interno del settore di operatività, è garantita la copertura da parte di un'altra associazione dell'impegno orario mancante.

5. L'Associazione deve ricercare forme di aggregazione che garantiscono la copertura del servizio attivo continuativo per 24 h nell'arco della giornata. La postazione h 24 può essere costituita da più associazioni o cooperative che operano nello stesso contesto urbano o in centri tra loro distanti non più di 10 minuti (5km). Il Commissario è autorizzato ad estendere tale distanza sulla base di considerazioni di tipo geomorfologico e territoriale, nel rispetto degli ambiti di appartenenza delle Associazioni e dei tempi minimi richiesti dalla convenzione per l'attivazione del servizio.

6. Le associazioni che concorrono all'operatività delle postazioni h 24 accedono alle

premierità previste dalla tabella di cui all'art. 15 comma 1.

7. Nei casi in cui l'Associazione per motivi occasionali, non sia in grado di rispettare l'impegno orario concordato, la stessa è chiamata a farsi carico della ricerca di soluzioni alternative. In casi eccezionali e motivati, impedimenti e soluzioni alternative di natura temporanea devono essere tempestivamente segnalati alla Centrale Operativa.

art. 7 Protocolli operativi

1. I protocolli operativi disciplinano le modalità di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso, le procedure di comunicazione radio, le modalità di intervento nelle varie emergenze, la definizione del report di fine missione. I protocolli operativi disciplinano, inoltre, le procedure di accesso agli ospedali, in particolare ai pronto soccorso, i percorsi organizzativi finalizzati all'erogazione delle prestazioni sanitarie con modalità appropriate ai criteri di triage e a permettere che i mezzi e le attrezzature di soccorso in dotazione alle associazioni siano rese disponibili nei tempi più rapidi consentiti.

2. I protocolli operativi sono proposti dal responsabile della Centrale Operativa e approvati dal Comitato di Gestione della stessa.

3. L'Associazione deve obbligatoriamente adeguarsi ai protocolli operativi, nonché ad ogni altra direttiva impartita dalla Centrale Operativa in merito alle modalità di servizio.

4. La Centrale Operativa dovrà, per quanto possibile, limitare l'intervento delle ambulanze convenzionate con a bordo il solo personale volontario, ai casi in cui non è presumibile la presenza di pazienti che richiedono trattamenti sanitari immediati.

5. Nei casi in cui l'operatore valutasse opportuno per il paziente un trattamento assistenziale qualificato (mezzo sanitario con medico), dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale Operativa che, sulla base dei protocolli operativi, dovrà

disporre l'appoggio del personale idoneo nonché il trasporto alla struttura sanitaria maggiormente idonea al caso specifico.

6. Poiché tutti gli interventi di emergenza-urgenza possono essere espletati solo ed esclusivamente per conto della Centrale Operativa 118, saranno soggetti a rimborso anche tutti quei servizi che non hanno avuto, come esito, il trasporto verso il presidio ospedaliero (pazienti trattati in loco, rifiuti di ricovero).

art. 8 Direttore sanitario dell'Associazione di Volontariato

1. Il Direttore Sanitario dell'Associazione cura l'esatto adempimento delle prestazioni di soccorso da parte dei soccorritori.

2. Il Direttore Sanitario:

a. esprime pareri al responsabile della Centrale Operativa sui protocolli operativi, compresi quelli di triage sul posto;

b. predispone i protocolli d'impiego del personale;

c. sovrintende alla formazione e all'aggiornamento del personale secondo le linee guida impartite dalla Centrale Operativa.

d. risponde del mancato rispetto dei protocolli operativi da parte del personale.

3) Il Presidente dell'Associazione o altro Responsabile individuato dall'Associazione è tenuto a vigilare affinché i volontari, nello svolgimento del servizio, mantengano un comportamento consono e rispettoso del codice etico; la responsabilità non è da intendersi come di natura medico - legale.

art. 9 Referente dell' Associazione di Volontariato

1. In allegato è riportata una tabella (allegato 2) nella quale sono indicati i nomi e gli indirizzi dei referenti organizzativi dell' Associazione, cui spettano i compiti di mantenere il collegamento routinario con la Centrale Operativa e l'Azienda Sanitaria circa le problematiche di natura strettamente organizzative legate alle attività,

compresa la segnalazione di disservizi e di inconvenienti operativi. I referenti per la

Associazione sono, ove non diversamente indicato, i membri del consiglio direttivo.

2. Le funzioni di referente organizzativo possono essere attribuite al direttore sanitario dell' Associazione.

art. 10 Mezzi di trasporto

1. In allegato (allegato 3) è riportata la tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell'Associazione stipulante e quanto altro risulti necessario per l'esatta identificazione dei mezzi stessi.

2. I mezzi di soccorso in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A (D.M.17.12.1987, n° 553).

3. La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale.

4. Il mezzo di normale uso deve risultare in piena efficienza e avere non più di 6 anni o 200.000 Km. Superati tali limiti il mezzo sarà declassato alla categoria inferiore.

5. Il mezzo di riserva obbligatorio per la firma della convenzione, di norma non deve avere più di otto anni e non oltre i 300.000 km. In ogni caso deve risultare in perfetta e documentata efficienza.

6. Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale.

Qualora non risulti in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, commi 4 e 5, ma sia beneficiaria dei contributi per l'acquisto dell'ambulanza così come determinato dalla DGR n.51/52 del 21/12/2007 e DGR n.18 del 26/03/2008, o provveda ad anticipare per intero con propri mezzi finanziari, l'Associazione stipula la presente convenzione con impegno a perfezionare il contratto d'acquisto entro 60 giorni dalla

data della sottoscrizione del presente atto. Al termine dei 60 giorni decorrenti dalla data di stipula della convenzione in deroga, la ASL 7 verificherà il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e all'art.5 c.3 lett. a) in caso di esito positivo è riconosciuto l'adeguamento dei valori di rimborso delle spese previste dalla nuova convenzione. Per il periodo intercorrente dalla data di stipula della convenzione al momento dell'adeguamento dei requisiti è riconosciuto un incremento degli attuali valori di rimborso pari ad un terzo del differenziale calcolato rispetto ai valori della nuova convenzione. In caso di esito negativo non verrà riconosciuto alcun incremento.

7. Le ambulanze in convenzione dovranno recare all'esterno il logo regionale del servizio "118", non deve essere presente alcun numero di telefono diverso dal "118".

8. Il logo del 118 e il contrassegno della Associazione dovranno essere realizzati in modo da poter rendere agevolmente rilevabile all'utenza che l'ambulanza può svolgere il servizio in regime di convenzione.

9. Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato.

art. 11 Modalità di utilizzazione dei mezzi

1. Durante le ore indicate in apposita tabella allegata (allegato 4), l'ambulanza dovrà essere utilizzata esclusivamente per conto della Centrale Operativa 118 e per le finalità proprie della Centrale stessa.

2. Viene precisato che la Associazione in nessun caso può gestire in proprio le chiamate di soccorso né può a tal fine pubblicizzare il proprio numero di telefono.

3. Nel caso in cui la Associazione riceva direttamente la richiesta di soccorso, è tenuta a trasmettere tale richiesta alla Centrale Operativa.

4. In casi di particolare urgenza e necessità, secondo le prescrizioni della programmazione regionale, e su richiesta della Centrale Operativa, la Associazione è tenuta a fornire mezzi ulteriori, se disponibili, con proprio autista rispetto a quelli previsti dalla convenzione, la ASL fornisce il personale medico e/o infermieristico dipendente o convenzionato con il S.S.N. eventuale clausola. In caso di applicazione della presente clausola alla Associazione verranno corrisposti i compensi tabellari di cui all'allegato. (compenso aggiuntivo) Tabella 1

art. 12 Mezzi di comunicazione

1. Gli strumenti di comunicazione tra la Centrale Operativa e i mezzi di soccorso nonché i codici radio di identificazione dei mezzi trovano specificazione in apposita tabella allegata alla presente convenzione (allegato n.5)

Gli strumenti di comunicazione sono:

- a) linea telefonica urbana a carico dell'associazione;
- b) cellulare GSM a carico dell'Associazione;
- c) linea telefonia dedicata CUG a carico della ASL;
- d) apparato radio veicolare e portatile a carico della ASL;
- e) GPS a carico dell'associazione.

2. La Associazione deve rendere disponibile i propri mezzi per l'installazione degli strumenti radio.

art. 13 Attrezzature

1. Nell'elenco di cui al prospetto A che costituisce parte integrante della presente convenzione sono indicate le attrezzature messe a disposizione in ogni singola postazione.

art. 14 Spese per le prestazioni di soccorso

1. La Associazione convenzionata ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la

prestazione di soccorso secondo quanto previsto dal comma seguente:

2. La misura del rimborso è calcolata sulla base della **tabella 1** che costituisce in allegato (parte integrante del presente schema di convenzione).

3. I dati dovranno essere inviati dall'Associazione mensilmente e comunque entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento, alla competente ASL.

4. Tutti gli importi relativi ai rimborsi stabiliti saranno aggiornati anno per anno al momento del rinnovo della convenzione secondo gli indici ISTAT.

art. 15 Condizioni e modalità di erogazione dei rimborsi

1. L'ASL è tenuta al rimborso delle spese sostenute dalla Associazione per la prestazione di soccorso resa, a condizione che l'intervento di soccorso sia stato disposto dalla Centrale Operativa; i rimborsi saranno liquidati come calcolato sulla base della tabella 1 allegata, entro 60 giorni dalla presentazione mensile di apposita rendicontazione con allegate ricevute.

2. Ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri del trasporto di emergenza in caso di infortunio sul lavoro sono, comunque, a carico del datore di lavoro fermo restando che l'ASL erogherà all'associazione quanto dovuto.

art. 16 Documentazione della prestazione

1. Per ciascuna prestazione resa, la Associazione è tenuta a compilare apposito modulo (unico a livello regionale), il cui contenuto è definito dal Comitato Regionale per l'Emergenza Urgenza 118.

2. La Centrale Operativa dovrà redigere un resoconto trimestrale sull'attività della Associazione da inviare all'ASL e alla Regione.

art. 17 Copertura assicurativa

1. La Associazione è obbligata a stipulare il contratto di assicurazione ai volontari

soccorritori secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n° 226, a

copertura:

a. della responsabilità civile sui danni verso terzi derivanti dall'attività dedotta in

convenzione;

b. dei rischi professionali e degli infortuni professionali connessi con l'attività prestata

dal personale volontario e dedotta in convenzione.

2. I massimali così come definiti d'intesa tra il Comitato di Gestione della Centrale

Operativa 118 e la rappresentanza delle associazioni o cooperative, costituiscono

allegato alla convenzione.

3. Gli oneri derivanti dai contratti di assicurazione di cui al punto 1 sono compresi fra

le spese rimborsabili da parte della ASL.

art. 18 Prevenzione delle malattie professionali e gli infortuni sul lavoro

1. Sarà estesa al personale volontario della Associazione l'attività di prevenzione

delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro previste per il personale

dipendente del SSN, ivi comprese le vaccinazioni specificamente indicate per

prevenire la trasmissione di patologie infettive correlate all'attività svolta.

art. 19 Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la validità di un anno. Il rinnovo della stessa è

subordinato ad adozione di apposito atto deliberativo da parte dell'ASL7 di Carbonia

su mandato del Comitato di Gestione della Centrale Operativa. Le parti possono

rescindere la convenzione previa diffida, senza oneri a proprio carico, per provata

inadempienza di uno dei qualsiasi impegni previsti nei precedenti articoli. Le modalità

di rinnovo o di risoluzione, devono avvenire nel rispetto dell'articolo 6 della L. 24

dicembre 1993 n. 357.

2. Qualora la Associazione abbia delle problematiche tali da non poter più dar corso

alla convenzione, questa potrà, senza alcun pregiudizio, dare disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni, previa comunicazione all'ASL e alla Centrale Operativa118.

art. 20 Controversie

1. Eventuali inadempienze devono essere reciprocamente contestate per iscritto dalle parti. Trascorsi sette giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, qualora la controversia non sia stata risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal Legale Rappresentante dell' ASL o da un suo delegato, dal Presidente dell'Associazione interessata o da un suo delegato e da un rappresentante estraneo alla controversia. Qualora si dovesse ricorrere in giudizio il foro sarà quello di competenza del territorio nel quale risiede l'ASL firmataria.

art. 21 Smaltimento dei rifiuti

1. Allo smaltimento dei rifiuti connessi con le attività di soccorso provvede l'ASL nel cui territorio sono dislocate le sedi operative della Associazione, secondo la normativa vigente.

art. 22 Commissione paritetica

1. Fino all'adozione degli atti conseguenti a quanto stabilito nel PSR 2006/2008 la Commissione paritetica, con sede presso il Comitato di Gestione della Centrale Operativa, è composta dai Direttori Generali delle ASL di riferimento e da un eguale numero di rappresentanti delle associazioni convenzionate, con funzioni di monitoraggio continuo e verifica di qualità dei requisiti stabiliti nella presente convenzione. La Commissione è convocata almeno due volte all'anno; i contenuti degli incontri sono registrati in apposito verbale che dovrà essere trasmesso al Comitato Regionale per l'emergenza - urgenza.

art. 23 Imposte di bollo e spese di registrazione

1. La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro, come

previsto dall'articolo 8, comma 1 della L. 11.08.1991. n. 266. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la Associazione dichiara la non imponibilità agli effetti dell'IVA delle operazioni effettuate a seguito della presente convenzione, la ASL prende atto della dichiarazione.

art. 24 Verifica

1. Le parti si impegnano ad effettuare una prima verifica dopo sei mesi dall' esecutività della presente convenzione, per concordare, ove ciò si rendesse necessario, i correttivi ritenuti più opportuni per assicurare la rispondenza delle convenzioni alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza della loro gestione. Ad istanza delle parti il mancato espletamento della suddetta verifica potrà determinare la risoluzione del rapporto convenzionale.

2. Anche su proposta del responsabile della Centrale Operativa, l'ASL competente potrà disporre in qualsiasi momento, e comunque almeno una volta all'anno, le verifiche da effettuarsi presso le postazioni convenzionate, al fine di controllare il rispetto di tutte le norme dettate dalla presente convenzione.

Il Commissario

Il Presidente della Associazione

Convenzione per le attività di soccorso per conto dell'Azienda Sanitaria Locale n.7 di Carbonia.

ALLEGATO N. 1 Piano Operativo
Art.6 C 1

Ambito Territoriale _____

Tipologia Servizio _____

Punti di Partenza - Base operativa presso cui stazionano i mezzi:

Convenzione per le attività di soccorso per conto dell'Azienda Sanitaria Locale n.7 di Carbonia.

ALLEGATO N. 2 Referenti organizzativi

Art.9 C 1

(1)

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ residente a _____

Indirizzo 1 sede operativa : via _____ città _____

Tel (1) _____ E- Mail _____

Indirizzo 2 (abitazione) via _____ città _____

(2)

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ residente a _____

Indirizzo 1 sede operativa : via _____ città _____

Tel (1) _____ E- Mail _____

Indirizzo 2 (abitazione) via _____ città _____

(3)

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ residente a _____

Indirizzo 1 sede operativa : via _____ città _____

Tel (1) _____ E- Mail _____

Indirizzo 2 (abitazione) via _____ città _____

Convenzione per le attività di soccorso per conto dell'Azienda Sanitaria Locale n.7 di Carbonia.

ALLEGATO N. 3 Mezzi trasporto

Art.10 C 1

Mezzo n.1

modello

allestimento

anno fabbricazione

anno immatricolazione

sede di sosta

Mezzo n.2

modello

allestimento

anno fabbricazione

anno immatricolazione

sede di sosta

Mezzo n.3

modello

allestimento

anno fabbricazione

anno immatricolazione

sede di sosta

Mezzo n.4

modello

allestimento

anno fabbricazione

anno immatricolazione

sede di sosta

Convenzione per le attività di soccorso per conto dell'Azienda Sanitaria Locale n.7 di Carbonia.

ALLEGATO N. 5 mezzi di comunicazione

Art.12 C 1

Codice identificazione radio mezzo n. _____


Numero linea telefonica urbana _____

Numero cellulare GSM _____

Numero linea dedicata CUG _____

Identificativi apparato radio veicolare _____

GPS tipo _____ mod _____



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tabella 1. Orario di servizio dei mezzi di soccorso esclusivi per l'emergenza e corrispettivo economico con il sistema punti mese

Ore	Luned i	Marted i	Mercoled i	Giovedì	Venerd i	Sabat o	Domenic a	Punti mese
0-1	48	48	48	48	48	48	48	336
1-2	48	48	48	48	48	48	48	336
2-3	48	48	48	48	48	48	48	336
3-4	48	48	48	48	48	48	48	336
4-5	48	48	48	48	48	48	48	336
5-6	48	48	48	48	48	48	48	336
6-7	48	48	48	48	48	48	48	336
7-8	60	60	60	60	60	48	48	396
8-9	60	60	60	60	60	48	48	396
9-10	60	60	60	60	60	48	48	396
10-11	60	60	60	60	60	48	48	396
11-12	60	60	60	60	60	48	48	396
12-13	60	60	60	60	60	48	48	396
13-14	60	60	60	60	60	40	40	380
14-15	48	48	48	48	48	40	40	320
15-16	48	48	48	48	48	40	40	320
16-17	60	60	60	60	60	40	40	380
17-18	60	60	60	60	60	48	48	396
18-19	60	60	60	60	60	48	48	396
19-20	48	48	48	48	48	48	48	336
20-21	48	48	48	48	48	48	48	336
21-22	48	48	48	48	48	48	48	336
22-23	48	48	48	48	48	48	48	336
23-24	48	48	48	48	48	48	48	336
Punti mese	1272	1272	1272	1272	1272	1120	1120	8600

P= presenza in convenzione

R= reperibilità

Valore punto = P x 0,85 Euro

Valore punto per postazioni h 24 = P x 1,00 Euro

Valore punto R = 20% del punto P x 0,85 Euro

Valore punto R per postazioni h 24 = 30% del Punto P x 0,85 Euro

Disponibilità extra-convenzione = Valore punto P

Intervento extra-convenzione = Valore P

Reperibilità extra-convenzione = Valore Punto R

Rimborso Km ad intervento

da Km. 0 a Km. 15 Euro 15

da Km. 16 a Km. 25 Euro 20

oltre 25 Km. Euro 20 + 0,75 Euro a Km.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROSPETTO A TIPOLOGIE E STANDARD DEI MEZZI DI SOCCORSO SANITARIO

La Regione Sardegna individua i seguenti mezzi di soccorso sanitario:

1. ambulanze di tipo A di primo soccorso o soccorso di base
2. ambulanze di tipo A di rianimazione o soccorso avanzato
3. ambulanze di tipo A di rianimazione pediatrica
4. automedicali
5. mezzi di elisoccorso

Per il trasporto ordinario dei pazienti i mezzi sono:

1. ambulanze di tipo A con dotazione minima
2. ambulanze di tipo B con dotazione minima

STANDARD DI ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO DELLE AMBULANZE PER IL SOCCORSO SANITARIO

Gli standard sottoindicati sono da riferirsi sia ai mezzi messi a disposizione dalle aziende sanitarie che a quelli delle organizzazioni di volontariato che svolgano attività di soccorso sanitario extraospedaliero.

1. Ambulanze di Tipo A di primo soccorso o soccorso di base

Mezzo autorizzato al primo soccorso e trasferimento di infermi e infortunati che necessitano di semplici manovre assistenziali:

- barella autocaricante con cinture
- faro estraibile
- estintore da 3 kg
- cassetta arnesi da scasso con cima
- aspiratore di secreti portatile con cannule rigide
- sondini di aspirazione (varie misure)
- 2 bombole di O₂ da 1500 Litri cadauna (riduttore di pressione, manometro, attacchi a parete, con mascherine facciali e occhialini)
- barella portantina
- barella cucchiaio con cinture di sicurezza
- bombola portatile di O₂ con riduttore di pressione e manometro



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- contenitore aghi usati
- contenitore rifiuti speciali
- padella e pappagallo
- pallone di Ambu (adulto e pediatrico) con maschere di varie misure e reservoir
- cannule orofaringee (tutte le varie misure)
- telo ustionati
- telo termoisolante (metallina)
- telo di vinile
- telo antifiamma
- maschera per ossigeno terapia con reservoir
- coperte e lenzuola di ricambio
- guanti in lattice monouso sterili e non
- serie collari cervicali rigidi
- serie stecco-bende per immobilizzazione degli arti
- cassetta di medicazione (disinfettanti, soluzione fisiologica, garze, bende, guanti, teli sterili, ecc.)
- materassino a depressione
- barella spinale completa di fermacapo e cinghie di immobilizzazione tipo ragno
- estricatore a corsetto tipo "Ked"
- forbici tipo Robin
- termometro timpanico
- sfigmomanometro
- fonendoscopio
- pulsossimetro
- DAE completo di placche adulti e pediatriche
- radio veicolare con portatile

2. *Ambulanze di tipo A di rianimazione o soccorso avanzato (MSA)*

Mezzo autorizzato per il soccorso e il trasporto di pazienti in pericolo di vita o per coloro che necessitano di un'assistenza qualificata e intensiva, oltre alla dotazione di cui sopra (escluso Dae):

- monitor defibrillatore completo di modulo ECG con registrazione su carta*, pressione arteriosa non invasiva*, stimolatore transtoracico* e pulsossimetria*
- respiratore automatico portatile*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 2 bombole di O₂ da 1500 Litri cadauna (riduttore di pressione, manometro, attacchi a parete)
- aspiratore portatile ricaricabile
- 2 bombole di O₂ portatili da 1 Litro cadauna con riduttore di pressione, flussometro e manometro
- set intubazione*
- maschere laringee (LMA)*
- apparecchio per glicemia e reattivi*
- serie maschere per O₂ terapia con reservoir, maschere Venturi*, Valvola di Boussignac*
- cateteri vescicali*
- zaino rianimazione da intervento in dotazione al medico o all'infermiere*
- borsa frigo
- scaldaliquidi
- spremisacca
- materiale d'uso: agocannule, siringhe, garze, bende cerotti, pasta elettroconduttrice, elettrodi per ECG, laccio emostatico)
- set chirurgico per piccole suture*
- set per amputazione arti*
- set parto d'emergenza*
- kit ustioni*

* il materiale è da intendersi in dotazione all'equipe avanzata di soccorso (medico o infermiere) e la sua presenza sul mezzo è vincolata alla presenza dell'equipe.

3. Ambulanze di tipo A di rianimazione pediatrica

La dotazione è la stessa individuata per le ambulanze di rianimazione degli adulti con i necessari adeguamenti per il soccorso pediatrico, con l'aggiunta della termoculla.

4. Automedicali

Mezzo autorizzato al trasporto di professionalità e tecnologie, inviato sul posto per il soccorso di infermi o infortunati in appoggio ad una o più ambulanze, dotato di dispositivi ottico/acustici d'urgenza.

- monitor defibrillatore completo di modulo ECG con registrazione su carta, pressione arteriosa non invasiva, stimolatore transtoracico e pulsossimetria
- respiratore automatico portatile



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- aspiratore portatile ricaricabile
- 2 bombole di O2 portatile da 3 Litri cadauna
- Ambu adulto e pediatrico con relative maschere
- serie maschere per O2 terapia con reservoir, maschere Venturi, Valvola di Boussignac
- set intubazione
- maschere laringee (LMA)
- apparecchio per glicemia e reattivi
- cateteri vescicali
- cannule di Guedel
- sondini naso-gastrici
- set per infusioni venose
- flaconi per infusioni venose
- farmaci d'emergenza
- fonendoscopio
- sfigmomanometro
- forbici tipo Robin
- termometro timpanico
- contenitore aghi usati
- contenitore rifiuti speciali
- guanti in lattice monouso sterili e non
- spremisacca
- materiale d'uso: agocannule, siringhe, garze, bende cerotti, pasta elettroconduttrice, elettrodi per ECG, laccio emostatico)
- set chirurgico per piccole suture e set per medicazioni
- set per amputazione arti
- set parto d'emergenza
- kit ustioni
- zaino rianimazione da intervento in dotazione al medico o all'infermiere
- contenitore frigo per farmaci
- serie collari cervicali rigidi
- barella cucchiaio pieghevoli - barella spinale pieghevole
- estricatore a corsetto tipo "Ked"
- serie steccobende per immobilizzazione degli arti
- telo termoisolante (metallina), telo di vinile e telo antifiamma
- estintore da 3 kg



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- faro di ricerca fisso e portatile
- radio veicolari e portatili

5. Mezzi di elisoccorso

- respiratore automatico portatile con capnografo e misurazione P.A. non invasiva, ETCO2
- monitor defibrillatore completo di modulo ECG con registrazione su carta, pressione arteriosa non invasiva, stimolatore transtoracico e pulsossimetria
- aspiratore portatile
- estricatore a corsetto tipo "Ked"
- steccobende arti varie misure
- barella a cucchiaio
- materassino a depressione - barella spinale
- alloggiamento per contenitori rifiuti speciali
- contenitore aghi usati
- guanti monouso sterili e non
- termoculla
- l'impianto di ossigeno fisso con capacità non inferiore a 1500 Litri di O2
- serie collari cervicali rigidi
- pallone di Ambu adulto e pediatrico con maschere e reservoir
- serie maschere per O2 terapia con reservoir, maschere Venturi, Valvola di Boussignac
- set per intubazione
- maschere laringee (LMA)
- cannule orofaringee
- set chirurgico per piccole suture
- set per infusioni venose
- farmaci d'urgenza
- termometro timpanico
- forbici tipo Robin
- contenitore frigo per farmaci
- spremisacca
- apparecchio per glicemia con reattivi
- set per medicazioni
- materiale d'uso agocannule, siringhe, bende, garze, cerotti, ecc.
- zaino per intervento esterno
- telo termoisolante (metallina)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- telo di vinile
- telo antifiamma
- set per amputazione arti
- set parto d'emergenza
- kit ustioni
- radio veicolari e portatili

STANDARD DI ATTREZZATURE DELLE AMBULANZE PER IL TRASPORTO ORDINARIO

Questi mezzi possono essere utilizzati per i trasporti interospedalieri di pazienti che non necessitano di particolare assistenza o per gli extraospedalieri non d'urgenza

1. Ambulanze di tipo A o di tipo B con dotazione minima:

- barella autocaricante con cinture
- aspiratore di secreti portatile con cannule rigide
- sondini di aspirazione (varie misure)
- 2 bombole di O₂ da 1500 Litri cadauna (riduttore di pressione, manometro, attacchi a parete, con mascherine facciali e occhialini)
- barella portantina
- barella cucchiaio con cinture di sicurezza
- bombola portatile di O₂ con riduttore di pressione e manometro
- contenitore aghi usati
- contenitore rifiuti speciali
- padella e pappagallo
- pallone di Ambu (adulto e pediatrico) con maschere di varie misure e reservoir
- cannule orofaringee (tutte le varie misure)
- telo ustionati
- telo termoisolante (metallina)
- telo di vinile
- telo antifiamma
- maschera per ossigeno terapia con reservoir
- coperte e lenzuola di ricambio
- guanti in lattice monouso sterili e non
- serie collari cervicali rigidi
- serie stecco-bende per immobilizzazione degli arti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- cassetta di medicazione (disinfettanti, soluzione fisiologica, garze, bende, guanti, teli sterili, ecc)
- materassino a depressione
- barella spinale completa di fermacapo e cinghie di immobilizzazione tipo ragno
- estricatore a corsetto tipo "Ked"
- forbici tipo Robin
- termometro timpanico
- sfigmomanometro
- fonendoscopio
- pulsiossimetro
- DAE completo di placche adulti e pediatriche

STANDARD DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE

1. Protezione individuale

Tutti gli operatori del 118 sono tenuti a indossare durante le operazioni di soccorso i seguenti presidi di protezione individuale:

- giaccone pesante o giubbino, pantaloni pesanti, in regola con la normativa vigente, con chiara indicazione della qualifica dell'operatore e recante il logo 118 Regione Sardegna
- scarpe da lavoro antinfortunistiche
- pila tascabile
- mascherine di protezione con visiera
- guanti da lavoro in cuoio.